

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2347

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA SANITÀ  
(GUI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI  
(MORO ALDO)

COL MINISTRO DELL'INTERNO  
(TAVIANI)

COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE  
(FERRARI-AGGRADI)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO  
(DE MITA)

E COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
(BERTOLDI)

Disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura  
delle sostanze e dei preparati pericolosi

*Presentato alla Presidenza il 25 settembre 1973*

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Le sostanze e preparati pericolosi entrano sempre più largamente nel mercato, nell'uso corrente della popolazione, nell'uso domestico e nelle lavorazioni a carattere artigianale ed industriale.

Sostanze pericolose entrano infatti nella composizione di preparati utilizzati come solventi, diluenti, prodotti di sgrassaggio inchiostri e come prodotti di uso domestico quali detersivi, varecchine, disincrostanti di servizi igienici, disincrostanti dei forni, prodotti per la lucidatura dei pavimenti e vari altri. Tali preparati, secondo le sostanze che li compongono e la rispettiva concentrazione, possono presentare un diverso tipo e grado di perico-

losità, che si traduce essenzialmente in tossicità o nocività, potere irritante, corrosivo, infiammabile o esplosivo.

Si pone quindi la necessità di prevedere, quanto meno, norme uniformi ed efficienti per un'adeguata etichettatura e per un idoneo imballaggio di tali preparati, secondo il tipo ed il grado di pericolosità, in modo da proteggere la salute di chi manipola i prodotti contro i pericoli derivanti da carenza di informazioni o da uso improprio.

Per alcuni di tali settori di preparati si è già provveduto ad emanare norme idonee: ad esempio, i pesticidi agricoli (o fitofarmaci) sono stati disciplinati con il decreto del Pre-

sidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, gli insetticidi domestici sono inclusi tra i presidi medico-chirurgici; per ambedue i settori è prevista la registrazione e l'autorizzazione da parte del Ministero della sanità ed in tale sede vengono stabilite anche le norme concernenti la classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio.

Altri settori dei preparati citati non sono ancora soggetti ad alcuna normativa nei riguardi della classificazione, dell'etichettatura e dell'imballaggio, ad eccezione dei gas tossici (regio decreto 9 gennaio 1927 e successivi aggiornamenti) e del benzolo e suoi omologhi (legge 5 marzo 1963, n. 245).

Già da vario tempo l'amministrazione sanitaria ha affrontato lo studio dei problemi tecnici connessi con la materia di cui trattasi ed ha attivamente partecipato ai lavori in corso di svolgimento sulla stessa materia presso organismi internazionali, quali il Consiglio d'Europa e la Comunità economica europea. Infatti la definizione di tali norme tecniche non può prescindere da quanto in sede internazionale si va operando per armonizzare o ravvicinare le legislazioni nazionali e per eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi. Si deve anzi rilevare che la partecipazione a tali lavori ha in qualche modo impedito di assumere fin qui idonee iniziative per pervenire già in campo nazionale all'auspicata disciplina per la tutela della salute pubblica.

In particolare, in sede CEE fin dal 27 giugno 1967, è stata approvata dal Consiglio dei ministri una direttiva riguardante la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose. Tuttavia l'entrata in vigore di tale direttiva, sulla cui opportunità non si discute, già prevista per il 1° gennaio 1970, è stata già due volte prorogata di un anno ed è entrata in vigore il 1° gennaio 1972. Le proroghe sono state motivate dagli Stati membri con la difficoltà a dare attuazione ad una direttiva che riguarda le sostanze pure (che non sono generalmente oggetto di mercato nei confronti delle popolazioni), in mancanza delle previste direttive riguardanti i preparati ottenuti da tali sostanze.

Pertanto negli ultimi tre anni presso la CEE appositi gruppi di esperti hanno elaborato o stanno elaborando alcuni progetti di direttive parallele su alcuni settori di preparati pericolosi e precisamente sui preparati a base di solventi, su quelli di uso domestico, mentre altri settori dovranno ancora essere studiati (vernici, coloranti, inchiostri, colle e adesivi).

Si deve anzi rilevare che la partecipazione italiana a tali lavori è stata incisiva, che i pro-

getti già definiti (solventi) o in corso di definizione (pesticidi, preparati di uso domestico) rispondono quasi alla lettera alle norme contenute nella vigente legislazione italiana dei pesticidi agricoli, assunta come modello per tutti i preparati pericolosi.

Si è, quindi ritenuto opportuno predisporre uno schema di provvedimento che, mentre fissa i criteri generali per l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi in armonia con le linee già adottate dal Consiglio dei ministri della CEE con la direttiva 27 giugno 1967, delega il Ministro per la sanità e gli altri Ministeri interessati a provvedere con decreti all'individuazione ed alla classificazione delle singole sostanze e dei preparati pericolosi.

Lo schema di provvedimento concordato consta di 16 articoli.

L'articolo 1: fissa il campo di applicazione del provvedimento.

L'articolo 2: dopo aver definito alcuni termini che compaiono nello schema al fine di eliminare possibili difficoltà interpretative e quindi applicative, fissa i criteri di classificazione delle sostanze e dei preparati pericolosi, nonché le norme per la determinazione del punto di infiammabilità.

L'articolo 3: prevede i modi e le forme (decreti dei Ministeri interessati) per l'aggiornamento, in conformità a direttive o altri provvedimenti delle Comunità europee di quanto disciplinato nell'articolo 2 e nell'allegato 2 che contiene l'elenco delle sostanze pericolose.

L'articolo 4: individua, al fine della solidità e della tenuta ermetica, le caratteristiche degli imballaggi.

L'articolo 5: contiene le indicazioni in lingua italiana che debbono essere riportate sull'imballaggio e sull'etichetta. In particolare oltre al nome, alla provenienza ed ai simboli di pericolo delle sostanze e dei preparati si richiede un richiamo alla natura dei rischi provenienti dalla loro utilizzazione ed agli eventuali consigli di prudenza conseguenti alla utilizzazione stessa.

L'articolo 6: prevede l'emanazione di decreti ai sensi dell'articolo 3 e la determinazione di quanto stabilito ai punti 3, 4 e 5 dell'articolo 5. Prevede inoltre che con decreto potrà essere fissato un termine per lo smaltimento delle sostanze e dei preparati già immessi sul mercato e non conformi al presente schema di disegno di legge.

L'articolo 7: fissa le caratteristiche dell'etichetta e le ipotesi in cui può non essere apposta l'etichetta stessa.

L'articolo 8: stabilisce che le disposizioni relative all'imballaggio ed alla etichettatura (articoli 4, 5, 6) non si applicano ai recipienti contenenti gas compressi liquefatti e disciolti sotto pressione.

L'articolo 9: fissa le caratteristiche di etichettatura per imballaggio di dimensioni ridotte e i modi e le forme (decreti dei Ministeri interessati) per eventuali deroghe. Inoltre disciplina la ipotesi di imballaggi contenenti quantitativi di sostanze pericolose talmente limitati da non comportare alcun pericolo per i lavoratori ed i terzi;

L'articolo 10: fissa le sanzioni in cui incorrono coloro che immettono sul mercato sostanze e preparati non conformi alle disposizioni del presente disegno di legge.

L'articolo 11: regola la vigilanza ed il controllo, al fine dell'accertamento e della osservanza delle norme del presente disegno di legge, delle autorità competenti.

L'articolo 12: dispone che l'analisi e gli esami dei campioni per il controllo tecnico

siano compiuti dai laboratori all'uopo autorizzati. Fissa il procedimento di denuncia e di revisione nel caso di trasgressione alle norme del presente disegno di legge.

L'articolo 13: individua il personale dipendente dalle competenti autorità, che deve effettuare le ispezioni ed i prelievi di campioni.

L'articolo 14: obbliga coloro che commercino o detengano per il commercio sostanze o preparati pericolosi a fornire gratuitamente la quantità sufficiente per l'analisi e fissa l'ammenda per i contravventori.

L'articolo 15: fa salve le disposizioni in materia di produzione, commercio e vendita di fitofarmaci e di presidi delle derrate alimentari immagazzinate. Fissa inoltre i modi e le forme (decreto del Ministro per la sanità) per le opportune variazioni in materia.

L'articolo 16: prevede lo strumento (decreto del Presidente della Repubblica) per procedere all'aggiornamento delle prescrizioni tecniche in conformità delle direttive delle Comunità europee.

## DISEGNO DI LEGGE

### ART. 1.

Sono soggetti alle disposizioni contenute nella presente legge l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi che sono immessi sul mercato.

Le norme della presente legge non si applicano alle seguenti materie per le quali continuano ad avere vigore le norme che le riguardano:

- a) alle preparazioni a forma e dose di medicamento ed agli stupefacenti;
- b) alle sostanze radioattive;
- c) alle munizioni ed agli oggetti che contengono esplosivi usati per l'accensione e come carburanti;
- d) al trasporto di merci pericolose per ferrovia, su strada, per via fluviale, marittima od aerea;
- e) alle sostanze ed ai preparati pericolosi quando sono esportati verso i paesi non membri delle Comunità europee.

Le norme della presente legge si applicano anche alle sostanze ed ai preparati pericolosi in caso di passaggio da una ad altra unità produttiva della stessa impresa, ferme restando l'applicazione delle ulteriori prescrizioni per l'utilizzazione di dette sostanze e preparati da parte dei lavoratori subordinati considerati tali dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, che il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, con proprio decreto, sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni, potrà stabilire, in armonia alle disposizioni contenute nella presente legge, ai fini della prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro.

### ART. 2.

Agli effetti della presente legge si intendono per:

*Sostanze*: gli elementi chimici e loro composti allo stato naturale o ottenuti mediante lavorazioni industriali;

*Preparati*: i miscugli o le soluzioni composti da due o più sostanze;

*Imballaggio o confezione*: il contenitore o il recipiente di qualsiasi tipo o materiale con il quale la sostanza o il preparato viene im-

messo sul mercato ed il relativo sistema di chiusura;

*Etichettatura:* l'insieme delle indicazioni da riportare su apposita etichetta o direttamente sull'imballaggio a mezzo stampa o rilievo o incisione.

Sono considerati « pericolosi » le sostanze ed i preparati:

a) esplosivi: che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrobenzene;

b) comburenti: che a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, provocano una forte reazione esotermica;

c) facilmente infiammabili:

che a contatto con l'aria, a temperatura normale e senza ulteriore apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, ovvero:

che allo stato solido possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione, ovvero:

che allo stato liquido hanno il punto di infiammabilità inferiore a 21°C, ovvero:

che allo stato gassoso si infiammano a contatto con l'aria a pressione normale, ovvero:

che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose;

d) infiammabili: che allo stato liquido hanno il punto di infiammabilità tra i 21°C e 55°C;

e) tossici: che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea possono comportare rischi gravi, acuti o cronici, ed anche la morte;

f) nocivi: che per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi di gravità limitata;

g) corrosivi: che, a contatto con i tessuti vivi, possono esercitare su di essi una azione distruttiva;

h) irritanti: che, pur non essendo corrosivi, possono produrre al contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle e le mucose una reazione infiammatoria.

### ART. 3.

I Ministri per l'interno, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per la sanità e per il lavoro e la previdenza sociale, procedono con decreto, da pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, ed in conformità alle direttive e ad altri provvedimenti

delle Comunità europee, alla classificazione delle sostanze e dei preparati pericolosi, basata sulle categorie previste dall'articolo 2.

ART. 4.

Le sostanze ed i preparati pericolosi devono essere contenuti in imballaggi che, ai fini della solidità e della tenuta ermetica, devono presentare le seguenti caratteristiche:

- 1) esser confezionati e chiusi in modo da impedire fuoriuscita del contenuto, ad eccezione di quelle consentite da dispositivi regolamentari di sicurezza;
- 2) essere costituiti da materiali inattaccabili dal contenuto e non suscettibili di formare con questo combinazioni nocive o pericolose;
- 3) possedere solidità e resistenza tali da escludere qualsiasi allentamento e da offrire ogni sicurezza nelle normali operazioni di utilizzazione e manipolazione.

ART. 5.

Le sostanze ed i preparati pericolosi debbono riportare sull'imballaggio ovvero su etichette appostevi le seguenti indicazioni in lingua italiana:

- 1) il nome della sostanza o del preparato: il nome della sostanza deve figurare sotto una delle denominazioni comprese nei decreti di classificazione di cui all'articolo 3; il nome del preparato deve essere accompagnato dalla indicazione degli elementi atti ad individuarlo in base alla classificazione di cui all'articolo 3;
- 2) la provenienza della sostanza o del preparato: devono essere indicati il nome e la sede dell'impresa produttrice o distributrice, ovvero dell'importatore;
- 3) i seguenti simboli ed indicazioni dei pericoli insiti nella utilizzazione della sostanza o del preparato:
  - esplosivo: una bomba che esplode (*E*);
  - comburente: una fiamma sopra un cerchio (*O*);
  - facilmente infiammabile: una fiamma (*F*);
  - tossico: un teschio su tibie incrociate (*T*);
  - nocivo: una croce di Sant'Andrea (*Xn*);
  - corrosivo: la raffigurazione dell'azione di un acido (*C*);
  - irritante: una croce di Sant'Andrea (*Xi*).

I simboli devono essere conformi a quelli stabiliti a norma dell'articolo 6 ed essere stampati in nero su fondo giallo-arancione;

4) un richiamo ai rischi specifici derivanti dai pericoli di cui al punto 3: la natura dei rischi specifici che comporta la utilizzazione delle sostanze e dei preparati deve essere indicata con una o più frasi tipo conformi a quelle stabilite a norma dell'articolo 6;

5) gli eventuali consigli di prudenza riguardanti l'utilizzazione delle sostanze e dei preparati conformi a quelli stabiliti a norma dell'articolo 6.

#### ART. 6.

Si provvederà con uno o più decreti da emanarsi nei modi di cui all'articolo 3 alla determinazione:

dei simboli e delle indicazioni di pericolo di cui al punto 3 dell'articolo 5;

della natura dei rischi specifici di cui al punto 4 dell'articolo 5;

degli eventuali consigli di prudenza di cui al punto 5 dell'articolo 5.

I decreti previsti dall'articolo 3 e dal comma primo del presente articolo possono contenere la fissazione di un termine non superiore a 12 mesi per lo smaltimento delle sostanze e dei preparati già immessi sul mercato non conformi nell'imballaggio e nell'etichettatura alle disposizioni della presente legge.

#### ART. 7.

Quando le indicazioni di cui al precedente articolo 5 si trovano su una etichetta, questa deve essere apposta su uno o più lati dell'imballaggio in modo da assicurare la lettura orizzontale, quando il collo si trova in posizione normale. Le dimensioni delle etichette devono corrispondere almeno al formato 52 x 74 millimetri.

Ognuno dei simboli di cui all'articolo 5, punto 3, deve occupare un decimo della superficie dell'etichetta. L'etichetta deve aderire con tutta la sua superficie all'imballaggio.

Non è necessario che il simbolo superi la dimensione corrispondente ad 1/10 della superficie dell'etichetta con un formato non inferiore a 148 x 210 millimetri.

L'etichetta non è obbligatoria quando lo imballaggio porti bene in vista le indicazioni prescritte secondo le modalità di cui al comma precedente.

Le indicazioni, siano esse sull'imballaggio o sulla etichetta devono essere stampate a ca-

ratteri chiaramente leggibili ed indelebili in modo che i simboli e le indicazioni dei pericoli, nonché il richiamo ai rischi specifici, siano bene in vista.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi possono non applicarsi ove il recipiente contenente gli imballaggi venga spedito munito di un'etichetta conforme alle norme in materia di spedizioni di merci pericolose e recante il simbolo di pericolo di cui all'articolo 5, punto 3.

ART. 8.

Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 non si applicano ai recipienti contenenti gas compressi liquefatti e disciolti sotto pressione.

ART. 9.

Sugli imballaggi, le cui dimensioni ridotte non permettano una etichettatura conforme all'articolo 7, comma primo e secondo, può essere applicata l'etichettatura prevista dall'articolo 5 in altro modo adeguata.

Con decreto dei Ministri dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, da pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, saranno stabilite le caratteristiche cui deve rispondere l'etichettatura nei casi previsti dal precedente comma.

Con le stesse forme i ministri possono stabilire, in deroga ai precedenti articoli 5 e 7 che gli imballaggi di sostanze e preparati non esplosivi né tossici non debbano essere etichettati ovvero possano esserlo in modo diverso quando contengono quantitativi di sostanze pericolose talmente limitati da non comportare alcun pericolo per i lavoratori ed i terzi.

ART. 10.

Il produttore, l'importatore, il distributore che immette sul mercato sostanze o preparati pericolosi non conformi alle disposizioni della presente legge è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da lire 50.000 a lire 5.000.000.

Nei casi di maggiore gravità si applica anche l'arresto fino a tre mesi.

Le sanzioni previste dalla presente legge non si applicano al commerciante al dettaglio che vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo sostanze o preparati pe-

ricolosi in confezioni originali, sempreché non sia a conoscenza della violazione e la confezione originale non presenti segni di alterazione.

## ART. 11.

Al fine dall'accertamento dell'osservanza delle norme della presente legge la immissione sul mercato delle sostanze e dei preparati pericolosi è soggetta alla vigilanza ed al controllo da parte dei Ministeri dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale e dei dipendenti organi periferici competenti per materia ai sensi delle leggi vigenti.

A tal fine l'autorità competente può procedere, in qualunque momento ed a mezzo dei propri organi ed uffici, ad ispezione e prelievo di campioni immessi sul mercato. Essa può, altresì, procedere nei casi di constatata infrazione alle norme della presente legge, al sequestro in via amministrativa delle merci e disporre che esse siano custodite nello stesso luogo ove si trovano o in altro luogo idoneo a spese del trasgressore. Ove lo ritenga possibile, su richiesta della ditta interessata, può consentire il sequestro delle merci previo adeguamento, entro un congruo termine, alle disposizioni della presente legge degli imballaggi e delle etichette delle sostanze e dei preparati pericolosi sequestrati.

## ART. 12.

Gli esami e le analisi dei campioni sono compiuti dai laboratori provinciali di igiene e profilassi o da altri laboratori all'uopo autorizzati.

Quando dall'analisi delle sostanze o dei preparati risulti che l'imballaggio e l'etichettatura non corrispondono ai requisiti fissati dalla presente legge, il capo del laboratorio trasmette immediata denuncia alla autorità che ha disposto il prelievo, unendovi il verbale di prelevamento con il certificato di analisi. Contemporaneamente, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunicherà all'esercente presso cui è stato fatto il prelievo i risultati dell'analisi. Analoga comunicazione sarà fatta al produttore, distributore o importatore nel caso che il prelievo riguardi campioni in confezioni originali.

Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione gli interessati po-

tranno presentare all'autorità che ha disposto il prelievo istanza di revisione di analisi.

Le analisi di revisione saranno eseguite presso l'Istituto superiore di sanità o altro istituto all'uopo autorizzato, entro il termine massimo di sei mesi.

L'Istituto incaricato della revisione deve avvertire l'interessato, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del giorno, dell'ora e del luogo in cui avranno inizio le operazioni di revisione che non potranno essere effettuate prima di tre giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

L'interessato ha diritto a farsi assistere, nelle dette operazioni, dal suo difensore o da un consulente tecnico.

In caso di mancata presentazione nei termini della istanza di revisione e nel caso che l'analisi di revisione confermi quella di prima istanza, l'autorità competente trasmette denuncia alla autorità giudiziaria.

#### ART. 13.

Le ispezioni e i prelievi di campioni, di cui all'articolo 11 sono effettuati da personale appositamente incaricato, dipendente dalla competente autorità.

Le persone indicate nel precedente comma, nei limiti del servizio a cui sono destinate e secondo le attribuzioni ad esse conferite, sono ufficiali o agenti di polizia giudiziaria e possono, in ogni caso, richiedere, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

#### ART. 14.

Al fine dell'applicazione della presente legge chiunque mette in commercio o detiene per il commercio sostanze o preparati pericolosi è tenuto a fornire gratuitamente alle persone di cui all'articolo 13 le sostanze o i preparati stessi, da prelevarsi in numero di cinque campioni e ciascuno in quantità sufficiente per le analisi, sigillati all'atto del prelievo.

I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 10.000 a lire 100.000, salva la esecuzione coattiva del prelievo.

#### ART. 15.

Nulla è innovato per quanto riguarda le disposizioni in materia di produzione, commercio e vendita di fitofarmaci e di presidi delle derrate alimentari immagazzinate, con-

tenute nella legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, nonché nel decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, salvo quanto disposto dal comma seguente.

Per l'attuazione delle direttive comunitarie di armonizzazione in materia di etichettatura, dei presidi sanitari, il Ministro della sanità, sentita la Commissione di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, può — con proprio decreto — apportare le opportune variazioni.

ART. 16.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, dei trasporti e aviazione civile, delle finanze, della marina mercantile, dell'industria, commercio e artigianato, del lavoro e previdenza sociale, dell'agricoltura e foreste e degli affari esteri, si procederà all'aggiornamento delle prescrizioni tecniche contenute nella presente legge in conformità alle direttive delle Comunità europee in materia.